



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Dott.ssa Gabriella RATTI**

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta nel R.G. al n. 15273/21, promossa da:

██████████ NICOLA, rappresentato e difeso dagli Avv.ti P. Fiorio, M. Gagliardi e A. Seminara;

Parte attrice

Contro

SANTANDER CONSUMER BANK spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti ██████████;

Parte convenuta

Conclusioni delle Parti

Parte attrice

- 1) Dichiarare la nullità di ogni pattuizione inserita nel contratto oggetto di causa (contratto di cessione del quinto dello stipendio n. 129382) che preveda la corresponsione di interessi, commissioni, spese e costi vari usurari per i motivi indicati in atti;
- 2) Accertata e dichiarata la nullità di cui alla domanda che precede, dichiararsi tenuta e conseguentemente condannarsi la convenuta alla restituzione degli interessi, commissioni e spese e di ogni altro onere per la concessione del credito, già corrisposti dall'attore o trattenuti dalla convenuta nella misura di euro 16.022,26 o nella diversa misura da accertarsi in corso di giudizio, oltre interessi di legge, anche ai sensi dell'art. 1284, quarto comma c.c., e rivalutazione monetaria;

10. Atteso quanto sopra esposto, parte convenuta deve essere condannata a restituire all'attore oltre gli interessi pagati anche tutto quanto corrisposto per tutte le spese accessorie sostenute per un totale di euro 16.022,26 – oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo (Cass., 2023 n. 61) – ed escluso il maggior danno ex art. 1224 c.c. perché non provato.

11. Le spese del giudizio, liquidate nella misura che verrà indicata in dispositivo, seguono la soccombenza di parte convenuta (DM 2014 n. 55 e smi, scaglione fino ad euro 26.000, valori medi).

12. Anche le spese di ctu, come già liquidate con decreto 5.4.23 vanno poste a definitivo integrale carico di parte convenuta. Si richiama inoltre il principio giurisprudenziale in base al quale: *“in tema di consulenza tecnica di ufficio, il compenso dovuto al consulente è posto solidalmente a carico di tutte le parti, atteso che l'attività posta in essere dal professionista è finalizzata alla realizzazione del superiore interesse della giustizia, che invece non rileva nei rapporti interni tra le parti, nei quali la ripartizione delle spese è regolata dal diverso principio della soccombenza”*. (così Cass. civ., Sez. II, 30/12/2009, n. 28094. Nello stesso senso: Cass. civ. Sez. VI, 05/11/2014, n. 23522 e Cass. civ. Sez. II Sent., 10/10/2018, n. 25047).

13. In applicazione dell'art. 8, comma 4 bis del d. lgs. 2010 n. 28 – a norma del quale *“Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non ha partecipato al procedimento [di mediazione] senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”* – la Banca convenuta, che non ha partecipato al procedimento di mediazione e non ha fornito alcuna seria giustificazione di tale mancata partecipazione deve essere condannata a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

Si tratta, come è noto, di una prescrizione (versamento dell'importo a favore dello Stato) che prescinde dall'esito del giudizio e la cui *ratio* risiede nella violazione di quello che è ormai un principio immanente dell'ordinamento giuridico e cioè che la partecipazione alla mediazione è un valore in sé, a prescindere dal merito e quindi dal convincimento di non dover incorrere nella soccombenza.

Pqm

Il Tribunale, decidendo nel procedimento iscritto nel RG al n. 15273/21, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione dichiarata assorbita o respinta, così provvede:

Dichiara la nullità della clausola della clausola del contratto di Finanziamento oggetto di causa che prevede la corresponsione di interessi oltre soglia usura;

Condanna Santander Consumer Bank spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare [REDACTED] Nicola la somma di euro 16.022,26 - oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo;

Condanna Santander Consumer Bank spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a [REDACTED] Nicola le spese del giudizio, che liquida in euro 5.077,00, oltre CU, iva e cpa come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%;

Pone le spese di ctu, come già liquidate, a definitivo integrale carico di Santander Consumer Bank spa, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Condanna Santander Consumer Bank spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, a versare all'entrata del bilancio dello Stato una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

Torino, 04.07.2023

Il Giudice
Dott.ssa G. Ratti